

XVII legislatura

A.S. 1188:

"Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia"

Dicembre 2013
n. 25



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI FISCALI ED IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI	1
<i>Articolo 1 (Abolizione della seconda rata dell'IMU)</i>	<i>1</i>
Commi 1 e 2	1
<i>Articolo 2 (Disposizioni in materia di acconti di imposta)</i>	<i>8</i>
Commi 1-5	8
Comma 6 (Modifica della clausola di salvaguardia di cui al comma 4 dell'articolo 15 del D.L. 102 del 2013)	11
<i>Articolo 3 (Dismissioni in materia di immobili pubblici)</i>	<i>17</i>
TITOLO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA BANCA D'ITALIA.....	18
<i>Articolo 4 (Capitale della Banca d'Italia) Articolo 5 (Organi della Banca d'Italia) Articolo 6 (Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni)</i>	<i>18</i>
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI	24
<i>Articolo 7 (Disposizione di coordinamento).....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 8 (Copertura finanziaria).....</i>	<i>25</i>

TITOLO I

DISPOSIZIONI FISCALI ED IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI

Articolo 1 *(Abolizione della seconda rata dell'IMU)*

Commi 1 e 2

Il comma 1 abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU per il 2013 per le esplicitate categorie di immobili. La lettera *a)* richiama gli immobili di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che aveva disposto la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU; si tratta delle abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione dei fabbricati di lusso (A/1, A/8, A/9) e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi assegnati dagli IACP ed enti assimilati. La lettera *b)* precisa che godono dell'esenzione anche gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (casa coniugale in caso di separazione). La lettera *c)* ricomprende nell'esenzione anche gli immobili di cui al comma 5 dell'articolo 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (l'unico immobile posseduto e non locato dal personale in servizio delle Forze armate e di polizia, dei Vigili del fuoco e della carriera prefettizia). In base alla lettera *d)* l'abolizione dell'IMU interessa anche i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La lettera *e)* definisce che la medesima abolizione è prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, ovvero quelli elencati nell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557¹.

Il comma 2 specifica che l'agevolazione di cui al comma precedente non si applica per i terreni agricoli diversi da quelli di cui alla lettera *d)*, e per i fabbricati rurali diversi da quelli di cui alla lettera *e)*.

La RT afferma che l'intervento comporta oneri stimati in 2.164,1 mln di euro, quantificato sulla base dei seguenti elementi:

¹ Si tratta delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: *a)* alla protezione delle piante; *b)* alla conservazione dei prodotti agricoli; *c)* alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; *d)* all'allevamento e al ricovero degli animali; *e)* all'agriturismo; *f)* ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; *g)* alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; *h)* ad uso di ufficio dell'azienda agricola; *i)* alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi; *l)* all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

- gettito effettivo IMU 2012, per gli immobili interessati dal provvedimento in esame;
- incremento derivante dalle variazioni dei comuni per il 2013 rispetto a quanto deliberato nel 2012, valutato in 500 mln;
- sottrazione di quanto già corrisposto ex D.L. n. 102 del 2013;
- sottrazione di quanto resta a carico dei contribuenti², in ragione del 40 per cento della maggiorazione effettuata dai Comuni nel 2013 rispetto all'aliquota standard (come disposto dal comma 5 dell'articolo in esame); tale importo è indicato in 440 mln, sulla base della stima che le maggiorazioni 2013 rispetto all'aliquota standard ammontino a 1.100 mln.

Al riguardo, si rileva che la RT non rappresenta distintamente l'entità del gettito associato alle diverse fattispecie che danno luogo alla quantificazione esposta, né, quindi, i dati e parametri a tal fine utilizzati; si evidenzia peraltro che l'importo complessivo dell'onere viene indicato in modo puntuale, essendo pari a 2.164,1 mln. In particolare, appare opportuno che il Governo fornisca dati più dettagliati rispetto al gettito IMU 2012 riferito agli immobili interessati dalla norma; ciò soprattutto con riguardo alle differenze previste dalle disposizioni in commento rispetto a quanto precedentemente stabilito nei decreti-legge nn. 54 e 102 del 2013.

Si tratta:

1. del gettito dei terreni, agricoli e non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che costituisce un aggregato più ristretto rispetto a quello dei terreni agricoli nell'insieme;
2. di quello riferito a quella parte dei fabbricati rurali ad uso strumentale elencati nell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 557 del 1993, che è una fattispecie meno ampia - come evidenzia anche la relazione illustrativa³ - di quella interessata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013, che, nel richiamare l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 54 del 2013, aveva abolito la prima rata dell'IMU per tutti i fabbricati rurali.

² Da pagare entro il 16 gennaio 2014.

³ Cfr. A.S. 1188, pag. 4.

Andrebbe inoltre chiarito se le differenti scelte normative operate nel regime delle esenzioni tra la 1^a e la 2^a rata non possano determinare possibili contenziosi ed incertezze applicative, con ricadute finanziarie negative per l'erario in relazione alle differenze introdotte nel trattamento giuridico delle esenzioni che sono state poste non già con riguardo all'obbligazione tributaria dell'IMU, da intendersi riferita all'annualità, ma con riferimento a rate della stessa. L'articolo 9, comma 2⁴ del D.Lgs. n. 23 del 2011 precisa infatti che ciascuna annualità costituisce una autonoma obbligazione tributaria. E' invece il suo adempimento che può aver luogo con il pagamento in forma rateale che rappresenta quindi una semplice modalità attuativa.

Si osserva poi che gli importi che resteranno a carico dei singoli contribuenti in relazione al pagamento, entro il 16 gennaio 2014, del 40 per cento della maggiorazione eventualmente applicata dal Comune rispetto all'aliquota standard, potrebbero in alcuni casi risultare inferiori all'importo di 12 euro, al di sotto del quale il pagamento non è dovuto in base alla legislazione vigente. In tal caso il gettito riveniente risulterebbe evidentemente minore.

E' opportuno che il Governo fornisca informazioni per precisare se tale aspetto sia stato tenuto in considerazione in sede di quantificazione degli effetti finanziari della norma in esame.

Il comma 3, al fine di compensare i comuni del minor gettito IMU per effetto dell'abolizione della seconda rata di cui al comma 1, stanziava un aumento di risorse pari a 2.164.048.210,99 euro per l'anno 2013, di cui 2.076.989.249,53 euro riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed 87.058.961,46 euro riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4 stabilisce che una quota delle risorse previste al comma 3 e pari a 1.729.412.036,11 euro siano attribuite dal Ministero dell'interno, limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1.

⁴ Norma che dovrebbe riferirsi anche all'IMU sperimentale in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1 del D.L. 201 del 2011 che richiama anche la disciplina di cui agli articoli 8 e 9, in quanto compatibile con la specifica regolamentazione dell'IMU sperimentale.

Il comma 5 prevede che il contribuente versi, entro il 16 gennaio 2014, il 40 per cento dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1, deliberate dai comuni per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste per ciascuna tipologia di immobile.

Il comma 6 attribuisce ad un decreto ministeriale, da emanare entro il 28 febbraio 2014, la determinazione a conguaglio del contributo compensativo nella misura complessiva di 348.527.350,73 euro, risultante dalla differenza tra le risorse complessive e quelle distribuite entro il 20 dicembre 2013. L'attribuzione degli importi avviene con una metodologia concordata con l'ANCI, tenendo conto del gettito dell'anno 2012, delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013 e di quanto ad essi corrisposto ai sensi del comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 102 del 2013.

Il comma 7 stabilisce che l'eventuale eccedenza in favore dei comuni, derivante dal riconoscimento di un ammontare complessivo di importi superiore a quanto ad essi spettanti dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1, deliberate o confermate per l'anno 2013, è destinata a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

Il comma 8 dispone che per le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano la compensazione del minor gettito IMU di cui al comma 1 avviene mediante un minor accantonamento per 86.108.824,15 euro complessivi, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 9 dispone che l'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 102 del 2013⁵, per i quali, tuttavia, non spettano le risorse previste al comma 3.

Il comma 10 stabilisce che nel caso in cui alla data del 10 dicembre 2013 ancora non siano stati completati i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

Il comma 11 autorizza i comuni beneficiari del trasferimento compensativo del minor gettito IMU ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

Il comma 12 incrementa da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Gli oneri per interessi

⁵ Si tratta dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché dell'unità immobiliari concesse in comodato a parenti.

a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria in esame sono rimborsati a ciascun comune nel limite massimo complessivo di 3,7 mln di euro con modalità da determinare con decreto ministeriale.

La RT afferma che l'abolizione della seconda rata IMU in esame comporta oneri stimati in 2.164,1 mln di euro, corrispondenti al mancato gettito dell'IMU 2013 al netto dei versamenti effettuati dai contribuenti entro il 16 gennaio 2014 ed equivalente al 40 per cento della differenza tra l'ammontare risultante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberata dai comuni per l'anno 2013 e quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base.

Inoltre, la RT, facendo riferimento all'allegato A, dove è indicato l'ammontare del contributo da corrispondere entro il 20 dicembre 2013 a ciascun comune interessato, afferma che il contributo (1.729.412.036,11 euro) è pari alla metà dell'ammontare risultante dall'applicazione dell'aliquota e delle detrazioni di base previste per ciascuna tipologia di immobile.

Infine, a completare il ristoro del mancato gettito IMU 2013 sulle predette categorie di immobili, lo Stato dovrà conguagliare, con decreto da emanare entro il 28 febbraio 2014, la differenza a debito o credito tra l'ammontare risultante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni per ciascuna tipologia di immobile deliberate dai comuni per l'anno 2013, al netto di quanto già ricevuto a titolo di rimborso del minor gettito di IMU, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 102 del 2013, e dell'importo versato dallo Stato ad aliquota standard e dai contribuenti sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

La RT evidenzia altresì che gli oneri sono stati calcolati sulla base del gettito IMU 2012, incrementato di un importo complessivo stimato relativo alle variazioni deliberate dai comuni per il 2013 rispetto a quanto deliberato nel 2012 (circa 500 mln di euro) e al netto di quanto già corrisposto dal decreto-legge n. 102 del 2013 (contributo a ristoro del gettito della I rata IMU 2013, corrispondente alla metà del gettito IMU 2012, comprensivo di sforzo fiscale per tale annualità), e di quanto verrà versato in base a quanto disposto dal presente articolo da parte dei contribuenti (40 per cento dello sforzo fiscale 2013 rispetto alle aliquote di base).

La valutazione in termini di gettito IMU relativo alle variazioni deliberate dai comuni per il 2013 rispetto al 2012 è stata improntata a criteri prudenziali, ed è plausibile ritenere che l'effetto in termini di gettito sia inferiore, comportando maggiori risorse per i comuni rispetto a quanto spettante come ristoro. In tal caso, l'eccedenza deve essere destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

Con riferimento agli oneri per interessi discendenti dalle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui comma 12 la RT quantifica tale costo in 3,7 mln di euro. L'onere, illustrato nel prospetto seguente, viene stimato considerando un tasso di interesse del 3 per cento da applicare all'importo a carico dei contribuenti e pari a 440 mln di euro, per un periodo di 30 giorni, nonché alla restante quota a carico dello Stato prevista a conguaglio nell'anno 2014 e pari a 348,5 mln di euro, per un periodo di 89 giorni:

Tasso di interesse	3%	
Stima maggiorazioni gettito IMU 2013 rispetto ad aliquota standard	1.100.000.000	
40% maggiorazioni a carico contribuenti	440.000.000	
Numero giorni considerati (17/12/2013-15/01/2014)	30	
Tasso di riferimento giornaliero	0,0000821918	
Spesa per interessi massima slittamento versamento contribuenti		1.084.931,51
Conguaglio statale	348.500.000	
Numero giorni considerati (17/12/2013-15/03/2014)	89	
Spesa per interessi massima slittamento conguaglio		2.549.301,37
		3.634.232,88

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
c.1-Eliminazione II rata IMU (<E.corr.)				2.164,048		
c.3-Contributo comuni RSO, Sicilia e Sardegna (> spesa corrente)	2.076,989					
c.8-Contributo prov.TN e BZ, FVG (<E.ext)	81,240	0,9				
c.8-Contributo Valle d'Aosta (>spesa corr.)	4,868	0,053				
c.12-oneri per interessi incremento ricorso anticipazione (>spesa corrente)		3,70			3,7	

Al riguardo, con riferimento al comma 10 e alla eventualità di erogazione del trasferimento compensativo ai comuni tramite anticipazione di tesoreria andrebbe chiarito se gli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa scontano tale ricorso. In caso contrario si segnala che la norma risulta altresì suscettibile di produrre oneri da interessi per effetto del ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Relativamente all'incremento sino al 31 marzo 2014 del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, si osserva che l'onere per interessi quantificato in RT si basa su alcuni

presupposti che non potrebbero trovare corrispondenza nei singoli enti locali. Infatti, la stima del tasso di interesse pari al 3 per cento potrebbe non corrispondere a quello che gli enti pagano effettivamente al proprio istituto tesoriere, in virtù di una apposita convenzione. Inoltre, la stima presuppone che alla data del 15 gennaio 2014 l'anticipazione sia estinta per effetto dei pagamenti a carico dei contribuenti in scadenza il 16 gennaio 2014, senza tener conto dell'eventualità che si determinino situazioni di mancato pagamento, anche solo per mero ritardo, che prudenzialmente andrebbero tenute presenti. Analogamente, la stima degli interessi riferita al conguaglio statale considera un periodo di 89 giorni, ovvero dal 17 dicembre 2013 al 15 marzo 2014 senza che dalla norma si evinca la data entro la quale i comuni effettivamente siano ristorati a conguaglio. Oltretutto la possibilità per tali enti di ricorrere ad anticipazione di tesoreria nella misura di cinque dodicesimi scade al 31 marzo 2014 ovvero 16 giorni dopo rispetto alla data considerata dalla RT che appare quindi temporalmente più limitata.

In presenza quindi di tassi di interessi superiori al 3 per cento e in caso in cui l'anticipazione di tesoreria sia concessa per un numero di giorni superiore a quelli considerati dalla RT si segnala che l'onere per interessi risulterebbe superiore a quello stimato e la differenza sarebbe a carico degli enti locali, essendo l'onere recato dalla norma considerato come limite massimo.

Il comma 12 innalza il limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria dal 1° gennaio 2014 fino al 31 marzo 2014, essendo tale limite già stabilito fino al 31 dicembre 2013 dall'articolo 12-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013. In proposito andrebbe chiarito se gli enti locali nel periodo dal 17 dicembre 2013 al 31 dicembre 2013 hanno margini sufficienti per ricorrere ad anticipazioni di tesoreria per fronteggiare l'eventuale carenza di liquidità derivante dall'abolizione della II rata IMU, carenza di liquidità che non poteva essere scontata dai precedenti provvedimenti di incremento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Ancora si osserva che la rappresentazione riportata sui saldi di finanza pubblica sembra presupporre che tutti i comuni ricorrano all'anticipazione di tesoreria per sopperire l'eventuale carenza di liquidità indotta dalle disposizioni recate dalla norma. Sul punto andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo adducendo i motivi per cui si è assunta una tale ipotesi.

Inoltre, si segnala che i comuni hanno avuto tempo fino al 9 dicembre 2013 per pubblicare sul proprio sito le deliberazioni e gli altri atti in materia di IMU, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013. Tale circostanza potrebbe in una certa misura rendere meno attendibili le stime prodotte dalla RT sull'entità del gettito IMU sugli immobili considerati dalla norma. Sul punto andrebbe quindi chiarito se le stime riportate nella RT abbiano tenuto conto in misura prudenziale di tale evenienza.

Articolo 2 *(Disposizioni in materia di acconti di imposta)*

Commi 1-5

L'articolo in parola, nel suo complesso, interviene sulla disciplina degli acconti di imposta e pur riferendosi espressamente alla sola imposta sui redditi delle società (IRES) le disposizioni in esso contenute hanno effetto anche ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP). Infatti, così come si legge anche nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, ai fini IRAP gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi⁶.

Il comma 1 modifica il vigente articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 aggiungendovi il comma 20-*bis* al fine di incrementare al 128,5 per cento l'acconto IRES, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa.

Il comma 2, sempre con riferimento ai citati soggetti, dispone che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'aliquota IRES, del 27,5 per cento (articolo 77 del TUIR), si applica una addizionale di 8,5 punti percentuali⁷. Specifica infine che l'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del citato TUIR (svalutazione di crediti ed accantonamenti per rischi su crediti).

Il comma 3 disciplina le modalità applicative della predetta addizionale, per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo⁸ o per coloro che hanno optato per la trasparenza fiscale⁹. Nel caso dell'opzione per la trasparenza fiscale il soggetto partecipato assoggetterà autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale e provvederà al versamento, mentre il soggetto partecipante applicherà al proprio reddito imponibile l'addizionale senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Il comma 4 prevede uno slittamento del pagamento della seconda o unica rata di acconto dell'IRES dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 disponendo che dovrà essere versata entro il 10 dicembre 2013, ovvero, per coloro che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

Il comma 5 prevede che a decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze rivenienti da strumenti finanziari (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461) versino il 16 dicembre di ciascun anno un importo a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nei primi undici mesi dell'anno di riferimento; il versamento in acconto può essere scomputato, a decorrere da 1 gennaio dell'anno successivo, dai versamenti dovuti a titolo della medesima imposta sostitutiva.

La RT stima gli effetti derivanti dalla disposizione afferente l'addizionale IRES pari ad 8,5 punti di percentuale per il solo esercizio

⁶ Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

⁷ Pertanto l'aliquota complessiva a titolo IRES sarà pari al 36%.

⁸ Ai sensi dell'articolo 117 del TUIR.

⁹ Ai sensi dell'articolo 115 del TUIR.

2013 per i soggetti esercenti attività di intermediazione creditizia, finanziaria ed assicurativa. Utilizza il modello IRES dal quale risulta un incremento di gettito di competenza di circa 1.536 mln di euro; considera poi che i contribuenti commisurino l'acconto per l'anno 2014 all'aliquota IRES vigente, al netto quindi dell'addizionale in esame. Pertanto gli effetti finanziari di cassa di maggior gettito, pari ai citati 1.536 mln di euro, rileveranno esclusivamente in sede di versamento a saldo 2014 dell'IRES da parte dei soggetti suddetti.

Considera poi gli effetti dovuti all'incremento di 27,5 punti di percentuale¹⁰, degli acconti a titolo IRES ed IRAP delle persone giuridiche operanti nel medesimo comparto creditizio, finanziario, ed assicurativo. Rammenta nello specifico che nell'anno 2012 la percentuale degli acconti IRES ed IRAP per il comparto in esame era pari al 100 per cento; quindi utilizzando i dati di autotassazione ricavati dal modello di versamento unificato F24, relativi all'anno 2012 ottiene per l'anno 2013 un maggior gettito in termini di cassa pari complessivamente a 1.496 mln di euro, mentre per l'anno 2014 stima un effetto negativo, pari sempre ai citati 1.496 mln di euro, dovuto al recupero del maggior acconto versato nell'anno 2013. Nel prospetto riepilogativo la RT evidenzia che il maggior gettito erariale a titolo di incremento IRES è pari a 871,1mln di euro, mentre l'incremento di gettito a titolo di IRAP si traduce in minori trasferimenti statali agli enti locali, per un importo pari a 624,9mln di euro.

La RT sottolinea che il minor gettito per l'anno 2014 relativo all'incremento degli acconti (i già detti 1.496 mln di euro) verrà più che compensato dal maggior gettito riveniente dall'addizionale IRES per il solo anno 2013 (i suddetti 1.536 mln di euro).

Quanto poi all'acconto dell'imposta sostitutiva sul risparmio amministrato, pari al 100 per cento dei versamenti dovuti nei primi 11 mesi dell'anno di riferimento, gli effetti finanziari dell'incremento dell'acconto valutati sulla base dei versamenti effettuati con F24 nell'anno in corso sono indicati pari a 670 mln di euro per il solo anno 2013. Per le annualità successive non si stimano effetti di gettito attesa la compensazione con i versamenti successivi dell'imposta sostitutiva.

¹⁰ La vigente aliquota di acconto è del 101 % al quale aggiungendo i 27,5 punti di percentuale si ottiene la percentuale di acconto per il 2013 pari al 128,5 per cento contenuta nell'articolato.

Al riguardo si evidenzia, che i commi 1 e 2 del presente articolo sono strettamente correlati in termini di effetti finanziari in quanto l'addizionale all'IRES per l'anno 2013, che si tradurrà in maggior gettito nell'anno 2014, andrà a compensare gli effetti di minor gettito, che si avranno per il solo anno 2014, derivanti dall'aumento degli acconti che il comparto bancario/assicurativo dovrà pagare a titolo di IRES ed IRAP nell'anno 2013.

Ciò detto si evidenzia che il modello IRES di microsimulazione non consente la verifica puntuale degli effetti di gettito stimati in RT e derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 2; tuttavia, ad una prima ricostruzione, si evince che la maggiorazione IRES di 8,5 punti di percentuale è calcolata su una base imponibile di circa 18.000 mln di euro¹¹.

Poiché i soggetti interessati dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in parola sono i medesimi ed analoga è la base imponibile poiché relativa all'IRES, sarebbe verosimile ipotizzare una base imponibile di valore quantomeno sovrapponibile. Invece, con riferimento al dato di stima della maggiorazione dell'acconto, proporzionando i valori, si ottiene una base imponibile pari a circa 3.168 mln di euro¹² a fronte della base imponibile IRES, ipotizzata per l'incremento di 8,5 punti di percentuale, che è risultata pari a circa 18.000 mln di euro. A ciò si aggiunga che non si comprende il motivo che ha indotto ad utilizzare per il calcolo dell'addizionale IRES il modello di microsimulazione, mentre per la stima del maggior gettito per incremento dell'acconto IRES ed IRAP i dati del modello F24 relativi all'anno 2012.

Infine, occorre sottolineare, come peraltro già fatto in contesti analoghi¹³ che l'acconto superiore al 100 per cento del debito d'imposta assolto nell'anno precedente da parte dei contribuenti acquista la natura di anticipazione/finanziamento *ope legis* a favore dell'erario rispetto a redditi futuri ed incerti nel *quantum* che, oltre a rendere molto più variabili i risultati finali di saldo delle imposte, potrebbe essere qualificato come debito dell'erario nei confronti dei contribuenti.

¹¹ Dato così rilevato: $1.536 : 8,5 = X : 100$

¹² Dato così ricostruito: $871,1 : 27,5 = X : 100$.

¹³ Si veda al riguardo la Nota di lettura n. 10 del 2013 relativa alla conversione in legge del D.L. n. 76 del 2013.

Quanto poi all'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dagli intermediari finanziari la RT non evidenzia dati che consentano di verificare la quantificazione proposta¹⁴; in particolare non sono state fornite informazioni circa l'ammontare dell'imposta sostitutiva del 20 per cento versata dagli intermediari finanziari e calcolata sui proventi e sulle plusvalenze realizzate dai clienti su titoli o azioni in possesso degli intermediari stessi e non si conosce il numero dei soggetti che hanno scelto il risparmio amministrato (regime fiscale alternativo a quello relativo al risparmio gestito); così come non vengono palesate le motivazioni che hanno indotto a considerare invariabile nel tempo l'ammontare del maggior gettito riveniente dall'istituzione dell'acconto in parola.

Per quanto esposto si chiedono chiarimenti in merito.

Comma 6

(Modifica della clausola di salvaguardia di cui al comma 4 dell'articolo 15 del D.L. 102 del 2013)

Il comma 6 novella il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante una clausola di salvaguardia che intendeva supplire alle eventuali minori entrate che si sarebbero potute registrare in relazione all'applicazione di due disposizioni concorrenti alla copertura del provvedimento stesso: quella concernente gli incassi previsti dalle definizioni agevolate dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi (quantificati in 600 mln di euro) e quella riferita al maggior gettito IVA pertinente al pagamento dei debiti pregressi delle P.A., da versare nell'anno corrente (stimato in 925 mln di euro). A tal fine, la clausola di salvaguardia contemplava quali strumenti di intervento correttivo incrementi degli acconti IRES ed IRAP ed aumenti delle accise sui carburanti, di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, nelle misure da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'esito del previsto monitoraggio ed in modo tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di gettito delle richiamate norme di copertura del decreto-legge n. 102/2013 anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013.

La novella in commento riformula interamente la clausola di salvaguardia citata. Le più significative novità introdotte consistono:

- nel breve differimento al 2 dicembre 2013 del termine previsto (30 novembre) entro il quale effettuare il monitoraggio delle suddette entrate e provvedere, se del caso, con l'apposito DM all'attivazione della clausola;
- nel riferire la possibilità di aumento della misura degli acconti IRES ed IRAP non soltanto al periodo di imposta 2013 ma anche al 2014;
- nel far slittare al 1° gennaio 2015 il termine a partire dal quale potranno essere aumentate le predette accise.

¹⁴ Nel merito si evidenzia che il regime fiscale amministrato è un regime soggetto ad estrema variabilità dovuta sia alla scelta del tipo di gestione titoli da parte del cliente-contribuente, sia alla variabilità del mercato mobiliare.

Rimodulazioni, queste, che nel complesso dovranno assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi di gettito anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, si riscontra che, contestualmente all'emanazione del D.L. in esame è avvenuta l'attivazione della clausola di salvaguardia come riformulata, con l'adozione in data 30 novembre scorso del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze¹⁵; il decreto chiarisce che, all'esito del monitoraggio, dalla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi, risultano introitate circa 340 milioni di euro, a fronte della prevista somma di 600 milioni di euro; quanto poi all'ammontare delle maggiori entrate IVA riferibili al pagamento dei debiti pregressi delle P.A., tenuto conto dei tempi di pagamento e delle modalità di riversamento della relativa IVA, l'ammontare della maggiore imposta ascrivibile al predetto pagamento è pari a circa 540 milioni di euro, a fronte dei previsti 925 milioni di euro; il decreto esplicita quindi che poiché le previsioni di gettito a cui presidio è stata posta la clausola di salvaguardia non risultano realizzate per un importo di 645 milioni di euro, si è reso necessario attivare la clausola in applicazione delle disposizioni nei termini risultanti dalla novella in commento. Si dispone quindi (articolo 1, comma 1) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo l'incremento della misura dell'acconto IRES di 1,5 punti percentuali¹⁶. Si prevede poi (articolo 1, comma 2) che il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 2014, dovrà disporre a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, un aumento dell'aliquota sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non

¹⁵ Cfr., Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013, pubblicato in G.U. Serie generale del 2 dicembre 2013. Attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni. (13A09858) (GU Serie Generale n. 282 del 2-12-2013)

¹⁶ Nonostante il tenore letterale del provvedimento faccia riferimento esclusivamente all'IRES l'incremento degli acconti è da intendersi operato anche per l'IRAP ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del d.lgs n. 446/1997; coerentemente l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, nel testo risultante dalla novella, autorizza l'aumento degli acconti sia ai fini IRES sia ai fini IRAP

inferiori a 671,1 mln di euro per l'anno 2015 e 17,8 mln di euro per l'ano 2016.

Alla luce degli elementi sopra rappresentati, al fine del riscontro dell'utilizzo della clausola di salvaguardia in modo conforme ai parametri normativi che la connotano quali sono delineati nella legge di contabilità (art. 17, commi 1 e 12 della L. 196 del 2011) appaiono necessari alcuni chiarimenti del Governo.

Si ricorda preliminarmente che gli oneri del decreto-legge n. 102 (pari ad euro 1.525 mln) ai quali si riferivano le ricordate coperture (maggior gettito IVA da pagamenti PA ed entrate rivenienti dalla definizione agevolata di contenziosi) hanno impatto finanziario esclusivamente sull'esercizio 2013. La clausola di salvaguardia nella sua formulazione precedente al decreto-legge n. 133 del 2013, in modo coerente con la configurazione dell'onere, riferiva l'impatto finanziario che sarebbe derivato dall'attivazione della clausola essenzialmente sull'esercizio 2013. L'eventuale interessamento dell'esercizio 2014, previsto dalla clausola, era da correlare alla scelta di utilizzo degli acconti IRES ed IRAP quale strumento operativo della "garanzia", in una misura che, collocandosi al di sopra della soglia del 100 per cento ed anticipando quindi al 2013 anche il gettito di competenza dell'esercizio 2014, avrebbe potuto determinare squilibri finanziari in relazione a possibili minori entrate attese in detto ultimo esercizio per effetto della manovra sugli acconti per l'anno 2013; una compensazione alla quale avrebbe provveduto l'aumento delle accise, da determinarsi in base all'andamento del gettito 2014.

In considerazione di quanto precede non appaiono chiare le ragioni alla base della riformulazione della clausola di salvaguardia operata con il decreto in commento nella parte in cui rende possibile l'incremento degli acconti IRES ed IRAP anche per l'anno 2014 e differisce la manovra sulle accise dei carburanti a partire dal 1 gennaio 2015. Sul punto, peraltro, è ipotizzabile che gli incrementi di accisa siano stati rinviati verosimilmente per scongiurare il rischio di impatti recessivi, in considerazione del fatto che, per l'esercizio 2014, è già previsto un aumento delle accise sui carburanti tale da determinare maggiori entrate per 75 mln di euro¹⁷.

L'esigenza di chiarimento è rafforzata dal fatto che il Ministro, nell'attivare la salvaguardia, ha fissato sin d'ora l'incremento degli

¹⁷ Cfr. D.L. n. 69 del 2013, articolo 61, comma 1, lettera e).

acconti per il 2014 nella stessa misura percentuale del 2013 (+1,5) ed ha disposto l'aumento delle accise sui carburanti con effetto anche sul 2016 (dal 1 gennaio 2015 al 15 febbraio 2016), rinviandone poi la concreta determinazione ad un successivo provvedimento dirigenziale nell'ambito degli obiettivi di gettito prefissati. Anche a questo ultimo riguardo i parametri posti (671,1 mln di euro per il 2015 ed 17,8 mln di euro per il 2016) andrebbero supportati da elementi informativi ulteriori in relazione al fatto che l'onere al quale si correla la clausola di salvaguardia è posto sul 2013 e corrisponde ai 645 milioni di euro mancanti rispetto alle stime. Si osserva inoltre che le esigenze di compensazione per l'anno 2014 derivanti dall'incremento degli acconti 2013 potrebbero essere diverse dagli effetti finanziari che conseguiranno dalla maggiorazione degli acconti 2014 nella misura dell'1,5 per cento che potranno apprezzarsi soltanto in futuro nella loro concreta determinazione.

In termini più generali, l'articolato quadro normativo sopra ripercorso, richiama l'attenzione su questioni di rilevanza metodologica poste dalla clausola di salvaguardia in esame nelle sue due formulazioni (*ante* e *post* decreto-legge n. 133 del 2013); si tratta di profili problematici riguardanti la configurazione, la funzione ed il concreto utilizzo dell'istituto in relazione al modello normativo offerto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità (L. 196/2009).

Tratto funzionale distintivo della clausola è quello di compensare gli effetti finanziari che eccedono le previsioni in relazione agli oneri finanziari derivanti da una disposizione, garantendo la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. A tal fine la clausola predetermina le misure da adottare in termini di riduzioni di spese o di aumenti di entrata (come nel caso di specie) per far fronte agli scostamenti che dovessero registrarsi rispetto alle stime assunte e poste alla base della copertura finanziaria di disposizioni onerose¹⁸.

¹⁸ Si rammenta che ai sensi della vigente legge di contabilità e finanza pubblica, la clausola di salvaguardia deve:

1. essere effettiva ed automatica. Sotto il primo profilo (effettività) la clausola deve indicare i mezzi di intervento sulla copertura (maggiori entrate e/o riduzioni di spese anche con strumenti diversi da quelli individuati nella norma di copertura, riduzione dell'onere); per il secondo aspetto (automaticità) la clausola non può fare rinvio ad altri provvedimenti di rango legislativo per la definizione dell'intervento;
2. garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura; occorre quindi porre attenzione affinché i mezzi di intervento prescelti nella

Si precisa poi che per la corretta definizione ed applicazione della clausola di salvaguardia è necessario partire dalla puntuale individuazione dell'onere da coprire nei suoi profili qualitativi, anche con specifico riguardo agli effetti, quantitativi e temporali.

Caratteristiche, quelle sopra delineate, che differenziano la clausola di salvaguardia dalla copertura finanziaria a presidio della quale la prima è posta dalla legge.

La diluizione nel tempo dell'operatività del meccanismo di "garanzia" (fino al febbraio 2016) che è un carattere della clausola vigente e della sua attivazione (nella prima versione gli interventi non esplicavano effetti oltre il 2014) sembrerebbe aver riflessi in ordine al rispetto del parametro della necessaria corrispondenza, anche dal punto di vista cronologico, tra l'onere e la relativa copertura; anche in tal caso questa correlazione si coglierebbe soltanto sotto il profilo formale; lo slittamento temporale aumenta infatti il rischio di errori nelle quantificazioni e nei parametri e potrebbe richiedere ulteriori interventi normativi al fine di compensare altri effetti finanziari imprevisi non in linea con le esigenze di copertura.

In altri termini, le considerazioni che precedono alle quali si aggiungono il significativo importo da compensare (645 mln di euro) rispetto all'onere iniziale da coprire (1.525 mln di euro), la brevità dei tempi intercorsi tra l'emanazione del decreto n. 102 (31 agosto 2013), il perfezionamento della legge di conversione (28 ottobre 2013) e l'entrata in vigore del decreto in esame (30 novembre 2013), palesano non soltanto come errata la quantificazione del gettito riveniente dalle coperture previste¹⁹ ma finiscono per trasformare la clausola stessa nella vera copertura del decreto-legge n. 102 del 2013.

Tale profilo appare assai rilevante dal punto di vista metodologico, per la differente funzione svolta dalla clausola di

clausola siano idonei a produrre effetti finanziari per tutti gli esercizi rispetto ai quali si rinvia una qualche esigenza di copertura dell'onere; occorre altresì verificare che gli strumenti da attivare siano adeguati a garantire il *quantum* richiesto dalle esigenze residue di copertura;

3. operare nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria;
4. essere accompagnata, una volta attivata, da una relazione al Parlamento del Ministro dell'economia e delle finanze, che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati;
5. essere idonea a compensare lo scostamento finanziario per tutti i tre saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, saldo di cassa ed indebitamento delle amministrazioni pubbliche).

¹⁹ Si fa rinvio alle perplessità rilevate sul punto dal Servizio del bilancio nella nota n. 18 del 2013 alla quale si rinvia; pagg. 42 e segg.; 57 e segg..

salvaguardia rispetto alle disposizioni di copertura e per i rischi che una tale "trasformazione" può comportare in termini di possibile elusione nella corretta formulazione delle norme di copertura e delle relazioni tecniche che, peraltro non accompagnano i provvedimenti di attivazione della clausola introducendo specifiche misure senza dare conto nel dettaglio dei relativi effetti finanziari diretti ed indiretti.

La particolare connotazione assunta dalla clausola di salvaguardia nella fattispecie in esame sembrerebbe perciò non rispondente al modello ed alla funzione delineati dalla legge di contabilità la quale prefigura lo strumento come forma di "garanzia" della copertura. Una corretta lettura dei caratteri della "effettività ed automaticità", espressamente previsti dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, dovrebbe indurre a porre particolare attenzione nella scelta degli strumenti operativi della clausola: questi ultimi andrebbero individuati tra quelli che consentano di conseguire l'obiettivo finanziario risultante dal monitoraggio in modo il più possibile diretto, limitando quindi i rinvii ed i margini di discrezionalità del decisore ultimo a quanto strettamente richiesto dalle esigenze di compensazione finanziaria.

In ogni caso, questi strumenti dovrebbero presentarsi in stretta correlazione, sotto il profilo temporale, con l'impatto dell'onere al quale la clausola si riferisce, al fine di evitare che una diluizione nel tempo dell'intervento di salvaguardia²⁰, finisca per determinare i rischi sopra evidenziati, rendendo concreta la possibilità che il Legislatore debba ritornare sulla definizione degli strumenti di copertura, dovendo considerarsi non conforme alla legge di contabilità una lettura "dinamica" dell'assolvimento dell'obbligo di copertura la cui concreta realizzazione avverrebbe attraverso un uso improprio della clausola di salvaguardia.

Si rileva infine la necessità che il Ministero dell'economia e delle finanze in conformità al dettato normativo della legge di contabilità (art. 17, comma 12) provveda a riferire al Parlamento per esporre le cause che hanno determinato i citati significativi scostamenti e chiarire se taluni elementi conoscitivi non fossero disponibili o ipotizzabili ragionevolmente già al momento della quantificazione originaria.

²⁰ A valere su un maggior numero di esercizi finanziari rispetto a quelli sui quali impatta l'onere.

In merito a quanto esposto, appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo.

Articolo 3 ***(Dismissioni in materia di immobili pubblici)***

Il comma 1 stabilisce che, ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6, dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985, che consentono la sanatoria di irregolarità in materia edilizia successivamente al trasferimento di beni, si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005; si specifica che per esse detta domanda di sanatoria può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.

Il comma 2 novella il comma 1 dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005:

- la lettera *a)* introduce una modifica al secondo periodo di detto comma finalizzata a permettere la vendita con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 282 del 2002, non solo dei beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ma anche di quelli ad uso non prevalentemente abitativo; si tratta della possibilità per l'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata (anche in blocco) i beni come sopra individuati;
- la lettera *b)* estende il meccanismo di dismissione del citato articolo 7 anche ai beni di proprietà degli enti territoriali.

La RT non considera la norma. La relazione illustrativa afferma che la possibilità per l'acquirente di sanare le irregolarità edilizie successivamente al trasferimento degli immobili avrebbe un impatto significativo sul valore degli stessi.

Afferma inoltre che le disposizioni contenute nell'articolo in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Al riguardo, si rileva l'opportunità di acquisire maggiori informazioni in ordine alla estensione della modalità della trattativa privata per la vendita, anche in blocco, di immobili pubblici ad uso non prevalentemente abitativo; si ricorda che, prima del varo del decreto in commento, la normativa sulle dismissioni ammetteva il ricorso alla trattativa privata solo in via residuale, e con riferimento ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, indicati in specifici elenchi²¹. Si tratterebbe di valutare se il ricorso alla trattativa privata

²¹ Articolo 7 del D.L. n. 282 del 2002. (cfr. allegati A e B).

possa determinare contrazioni delle entrate rispetto a quanto sarebbe potenzialmente ricavabile con procedure ordinarie.

TITOLO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA BANCA D'ITALIA

Articolo 4 (Capitale della Banca d'Italia)

Articolo 5 (Organi della Banca d'Italia)

Articolo 6 (Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni)

Gli articoli da 4 a 6 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di *governance* della Banca d'Italia. In particolare l'articolo 4, dopo aver riaffermato che la Banca è istituto di diritto pubblico, Banca centrale della Repubblica italiana, componente del Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC) nonché Ente preposto alla vigilanza bancaria nel sistema di vigilanza unico, ridefinisce il regime delle partecipazioni al capitale della Banca. A tal fine autorizza in primo luogo l'Istituto a procedere ad un aumento di capitale all'importo di euro 7,5 mld mediante utilizzo di riserve statutarie, definendo nel contempo il valore nominale delle quote di partecipazione in euro 20.000 ciascuna. Quanto ai diritti patrimoniali, prevede che ai partecipanti possano essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale. E' quindi rideterminata la platea astratta dei quotisti (detentori di partecipazioni) individuati in banche ed imprese di assicurazione e riassicurazione, nazionali e comunitarie, fondazioni bancarie, enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede in Italia nonché fondi pensione. E' quindi fissato per ciascuna partecipazione, diretta o indiretta, il limite massimo del 5 per cento del capitale, prevedendosi che per le quote eccedentarie non spettino il diritto di voto ed i dividendi, da imputarsi alle riserve statutarie della banca d'Italia. Al fine di agevolare il rispetto del limite di concentrazione, si consente alla Banca centrale di acquistare in via temporanea le proprie quote e di stipulare contratti aventi ad oggetto le stesse, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Il diritto di voto inerente le predette quote è sospeso ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca. L'articolo 5 del provvedimento in esame ridetermina la composizione del Consiglio superiore della banca d'Italia. L'articolo 6 reca disposizioni in ordine alla partecipazione del rappresentante del Governo all'Assemblea generale dei partecipanti ed al Consiglio superiore nonché prevede norme di coordinamento e disposizioni recanti abrogazioni. Tra queste si segnalano: a) la soppressione del potere di sospensione e di annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio superiore della Banca da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ipotesi di inerzia del delegato del Governo (art. 115 del R.D. 204 del 1910); b) l'abrogazione, in coerenza con quanto previsto all'articolo 5, comma 1, della norma che impediva al Consiglio superiore di avere ingerenza nelle materie di tutela del risparmio, di esercizio della funzione creditizia ed in quella valutaria devolute al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - CICR (art. 5, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 691/1947); c) l'abrogazione della norma che demandava ad apposito regolamento la ridefinizione

dell'assetto proprietario della Banca d'Italia e la disciplina delle modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 262/2005, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici (art. 19, comma 10, della legge 262 del 2005). Il comma 5 dell'articolo 6 fissa alcuni principi ai quali dovranno ispirarsi le modifiche allo statuto della Banca d'Italia che dovranno essere assunte entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. In particolare si segnalano, tra i criteri fissati, la necessità di mantenere adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, la limitazione dei diritti dei partecipanti a quanto previsto nel provvedimento in esame, l'indicazione di un periodo transitorio, non superiore a 24 mesi, durante il quale per le soglie detenute oltre al limite di partecipazione - fermo restando la non spettanza del diritto di voto - saranno comunque riconosciuti eventuali dividendi; l'abrogazione della clausola di gradimento alla cessione delle quote che, in ogni caso, potrà aver luogo solo tra i soggetti appartenenti alle categorie indicate dal decreto in commento. Il comma 6 dell'articolo 6 prevede infine che, a partire dall'esercizio 2013, i partecipanti trasferiscano le quote nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza. Fatto salvo quanto previsto nel decreto, trovano applicazione le prescrizioni vigenti in materia di redazione dei bilanci in conformità ai principi contabili internazionali (art. 4 del d.lgs n. 28/2005).

La RT si sofferma esclusivamente sulle disposizioni dell'articolo 4 alle quali, prudenzialmente, non ascrive effetti finanziari. Dopo averne ripercorso il contenuto, evidenzia trattarsi di norme di carattere ordinamentale in grado di generare effetti positivi in termini di gettito che sono però di difficile quantificazione data l'indeterminatezza sia del momento in cui le partecipazioni verranno cedute sia del valore delle plusvalenze attese. La relazione illustrativa al decreto fornisce informazioni aggiuntive. Dopo aver ricordato che obiettivo centrale dell'intervento è assicurare un'ampia distribuzione fra i partecipanti delle quote, rappresentative di un patrimonio di pubblico interesse, precisa: - che l'operazione realizza una definitiva rivalutazione del valore del capitale a suo tempo conferito dai partecipanti, secondo le loro legittime aspettative, non diversamente da qualunque altro investitore; - che la stessa non comporta alcun trasferimento di risorse pubbliche dalla Banca ai partecipanti; - che il nuovo ammontare del capitale è stato considerato congruo da una commissione di esperti indipendenti e qualificati²²; - che si mantiene il tetto alla remunerazione delle quote, fissato nel 6 per cento del capitale; che il meccanismo di remunerazione basato esclusivamente

²² Si tratta del rapporto: "Aggiornamento del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia" redatto con l'ausilio del Comitato di esperti formato dai Professori Franco Gallo, Lucas Papademos e Andrea Sironi, pubblicato il 9 novembre 2013 su iniziativa del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Governatore della Banca d'Italia. Il Documento si legge al seguente link: http://www.bancaditalia.it/media/notizie/aggiornam_quote_capitale_BdI/Valore_quote_capitale_BI.pdf

sull'ammontare massimo dei dividendi, a valere sull'utile netto di esercizio, mantiene inalterato l'attuale regime fiscale ed il sistema di riconoscimento all'erario degli utili netti (art. 39, comma 2 dello Statuto della Banca) e renderà necessaria l'eliminazione dallo stesso Statuto della previsione che riconosce ai partecipanti pretese sull'importo delle riserve (art. 40, comma 3); - che verrà anche abrogata la clausola statutaria di gradimento (Statuto, art. 3, comma 2) che prevede l'autorizzazione del Consiglio Superiore per il trasferimento delle quote, introducendo una mera verifica dell'appartenenza dell'acquirente alle categorie elencate nell' art. 4, comma 4, nonché del rispetto dei limiti partecipativi.

Al riguardo, le disposizioni in commento rivedono il regime proprietario della Banca d'Italia che, si ricorda, non è compresa nel novero delle Amministrazioni pubbliche ma nel sottosectore "autorità bancarie centrali - S.121" del SEC '95 ma che contribuisce alle entrate dello Stato attraverso la devoluzione di una quota degli utili di gestione²³. La disciplina in esame, inoltre, rileva in relazione agli obblighi di consultazione preventiva della Banca centrale europea da parte dello Stato in relazione a progetti di disposizioni legislative che riguardano le banche centrali nazionali, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea²⁴ e dell'articolo 2 della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998.

Le norme del decreto in commento perseguono l'obiettivo di ridurre la concentrazione dei partecipanti al capitale della Banca centrale attraverso la previsione di un limite massimo di quote detenibili, l'ampliamento della platea dei potenziali detentori di partecipazioni (estesa a tutte le banche, le assicurazioni ed i fondi pensione, anche residenti in Stati dell'Unione europea), una maggiore facilità nel trasferimento delle quote anche grazie alla prevista soppressione della vigente clausola statutaria di gradimento.²⁵ Sono

²³ Cfr. cap. 2354 - Partecipazione dello Stato agli utili di gestione dell'Istituto di emissione - Dipartimento del tesoro (MEF) Classificazione economica 1.10 - Risorse proprie Unione Europea - Stato di previsione dell'entrata.

²⁴ Già articolo 105 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

²⁵ Le norme in esame dunque si muovono in una direzione diversa da quella indicata dalla legge n. 262 del 2005 che, all'articolo 19, comma 10 abrogato dal provvedimento in commento, demandava ad apposito regolamento, non varato, la ridefinizione dell'assetto proprietario della Banca d'Italia e la disciplina delle modalità di trasferimento delle partecipazioni della Banca in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

altresì ridefiniti i diritti patrimoniali dei partecipanti ora circoscritti alla sola percezione di dividendi annuali, a valere sugli utili netti, entro il limite massimo del 6 per cento del capitale, con esclusione della spettanza di altre somme²⁶. Si ricorda che l'articolo 39 dello Statuto della Banca devolve poi allo Stato la somma degli utili netti che residuano dagli accantonamenti al fondo di riserva ordinaria, ad eventuali fondi speciali o a riserve straordinarie nonché dalla distribuzione dei dividendi ai partecipanti²⁷. Si osserva in proposito che anche nel nuovo assetto lo Stato non ha alcun rappresentante negli organi statutari (Consiglio Superiore, Assemblea dei partecipanti) chiamati a decidere in ordine al riparto degli utili.

Nella tabella che segue sono rappresentate per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012, le somme distribuite ai quotisti, distinte in dividendi (in ragione del 6 per cento e del 4 per cento) e quote di partecipazione ai frutti delle riserve, e gli utili devoluti allo Stato (tabella 1).

Tabella 1

Esercizio	Utile netto ⁽¹⁾	Utile distribuito ai partecipanti			Quota utili devoluta allo Stato
		Dividendi ⁽²⁾	Riserva ⁽³⁾	Totale ⁽⁴⁾	
2012	2.501.000.000	15.600	70.000.000	70.015.600	1.501.000.000
2011	1.129.175.577	15.600	67.050.000	67.065.600	677.489.747
2010	852.306.887	15.600	61.695.000	61.710.600	511.368.533
2009	1.668.576.514	15.600	59.415.000	59.430.600	1.001.130.308

(1) Al lordo della quota destinata alla riserve ordinaria e straordinaria

(2) Quale risultante della somma dei dividendi erogati (6 per cento + 4 per cento del capitale)

(3) Quota distribuita ai partecipanti a valere sul c.d. fruttato delle riserve (0,5 per cento dell'ammontare complessivo delle riserve dell'esercizio finanziario precedente)

(4) Somma complessiva distribuita ai partecipanti nell'esercizio

Fonte: Banca d'Italia, Relazione annuale, anni dal 2010 al 2013

Considerato che il capitale sociale della Banca è fissato nell'equivalente di 156.000 euro, suddiviso in 300.000 quote nominative di euro 0,52 euro ciascuna, ai partecipanti possono oggi

²⁶ L'articolo 39 del vigente Statuto riconosce ai partecipanti la distribuzione di dividendi per un importo fino al 6 per cento del capitale ed una integrazione ulteriore non eccedente il 4 per cento del capitale. L'articolo 40, inoltre, prevede per i partecipanti l'eventuale distribuzione di somme rivenienti dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, con il limite massimo del 4 per cento dell'importo delle riserve medesime.

²⁷ Gli accantonamenti al fondo di riserva ordinaria sono determinati fino a concorrenza del 20 per cento degli utili netti conseguiti nell'esercizio. Dopo la distribuzione di dividendi per un importo fino al 6 per cento del capitale, col residuo possono essere costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore al 20 % degli utili netti complessivi e può essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4% del capitale. La restante somma è devoluta allo Stato (art. 39 dello Statuto).

essere riconosciuti, a titolo di dividendo, al massimo 15.600 euro nel complesso (6 per cento del capitale in via obbligatoria in presenza di utili ed un 4 per cento del capitale in via eventuale). Come si evince dalla Tabella 1, sono di norma devolute ai quotisti ulteriori somme a valere sui frutti delle riserve (c.d. fruttato) che, secondo le risultanze degli ultimi esercizi finanziari (anni 2009-2012), sono state determinate sempre con applicazione della medesima percentuale delle riserve (0,5 per cento) che si attesta ben al di sotto del limite massimo posto dallo statuto (4 per cento)²⁸. Quanto alla partecipazione dello Stato agli utili della Banca, la misura della stessa è determinata in funzione sia degli accantonamenti a riserva ordinaria sia della eventuale costituzione di fondi speciali o della devoluzione a riserve straordinarie (in ogni caso nella misura massima complessiva del 40 per cento degli utili netti) sia della erogazione dei dividendi (attualmente nella misura massima di euro 15.600 pari al 10 per cento del capitale sociale); non parrebbe risentire della distribuzione ai partecipanti delle altre somme che attingono dal c.d. fruttato delle riserve ordinarie e straordinarie maturate nell'esercizio finanziario precedente. Nel sistema delineato dal provvedimento in esame, invece, i diritti patrimoniali che potranno essere riconosciuti ai quotisti saranno esclusivamente quelli a valere sugli utili netti nella misura massima del 6 per cento del capitale (fino a 450 mln). Si osserva inoltre che i principi indicati dal provvedimento in esame dei quali la Banca d'Italia dovrà tenere conto nell'adozione delle modifiche statutarie (articolo 6, comma 5) non riguardano i criteri che presiedono alla determinazione della misura degli utili spettanti allo Stato. In considerazione di ciò, assumendo per ipotesi la conferma dell'impostazione del vigente statuto per il quale la misura degli utili per lo Stato si determina solo dopo aver stabilito le altre destinazioni, rivestendo quindi la distribuzione di utile allo Stato un carattere residuale, si rileva che andrebbe chiarito se il provvedimento in esame non sia suscettibile di determinare in futuro una minore quota di utili devoluta allo Stato poiché la misura dei dividendi dei partecipanti, pur rimessa all'autonomia della Banca e prevista nella medesima entità percentuale (6 per cento del capitale) è ragionevolmente destinata a crescere nel suo *quantum* attuale per "compensare" le mancate

²⁸ L'articolo 40 dello Statuto dispone che dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve può essere distribuita ai partecipanti una somma non superiore al 4 per cento dell'importo delle riserve medesime, quali risulta dall'esercizio precedente.

attribuzioni di somme a valere sul c.d. fruttato²⁹. Appaiono pertanto necessari chiarimenti sul punto anche alla luce dell'affermazione – che si legge nella relazione illustrativa – per cui il nuovo meccanismo di rivalutazione mantiene inalterato il sistema di riconoscimento all'erario di utili netti.

A latere, inoltre, si segnala che nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2014, in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo 2354: "*Partecipazione dello Stato agli utili di gestione dell'Istituto di emissione*" a fronte della previsione assestata per l'anno finanziario 2013 di euro 1,050 mld (euro 650 mln erano stati previsti sul pertinente capitolo nella legge di bilancio per l'anno 2013) si registrano previsioni di entrata al predetto titolo per euro 300 mln per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con una variazione in diminuzione di 750 mln di euro.

In proposito andrebbero esplicitate dal Governo le ragioni della significativa variazione della previsione (-750 mln di euro) che, dovendo essere costruita a legislazione vigente, non può ovviamente tener conto degli effetti del provvedimento in commento varato successivamente alla presentazione del DDL A.S. 1121 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

Nel condividere il carattere prudenziale della mancata considerazione delle entrate rivenienti dalla rivalutazione in RT, anche per le difficoltà della quantificazione di un gettito che matura nel tempo, si rappresenta che tali effetti finanziari positivi non sembrerebbero derivare in via immediata e diretta dalla rivalutazione (determinata dall'aumento gratuito di capitale con aggiornamento del valore nominale delle quote)³⁰ quanto dai ricavi maturati dalle eventuali cessioni che dovrebbero costituire le fattispecie produttive di gettito (in tal senso si esprime anche la RT). A ciò indurrebbe il fatto che il decreto prescrive per le partecipazioni l'obbligo di transito, al

²⁹ Non si può poi escludere che maggiori riconoscimenti a titolo di dividendo possano essere erogati per rendere più appetibili le partecipazioni nell'ottica di favorirne la circolazione, in linea con quanto delineato dall'articolo 6, comma 6 del decreto che considera le partecipazioni in esame nel comparto delle attività per la negoziazione. Si ricorda che uno degli obiettivi del provvedimento – come si legge nella relazione illustrativa – è quello di creare un mercato delle partecipazioni della Banca d'Italia e di favorirne a tal fine gli scambi.

³⁰ In proposito andrebbero chiarite le ragioni per cui dalle attuali 300.000 quote si giungerebbe, a seguito dell'aumento di capitale, a 375.000 quote (7,5 mld/20.000).

valore di iscrizione del comparto di provenienza³¹ nelle voci dell'attivo riferite alle attività finanziarie detenute per la negoziazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7 (Disposizione di coordinamento)

L'articolo dispone che gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa previsti dall'articolo 15, comma 2, lettere *e-bis*) ed *e-ter*) del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 si riferiscono alle aliquote di accisa di cui all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104; stabilisce inoltre che tali ulteriori aumenti siano disposti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, da emanare entro il 31 dicembre 2013.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si ricorda che le citate lettere *e-bis*) ed *e-ter*) dell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2013, con finalità di copertura di specifiche disposizioni onerose contenute nel medesimo provvedimento, dispongono che si provveda ad aumenti delle accise tali da determinare, rispettivamente, maggiori entrate per 8 mln di euro per il 2014 e 20 mln di euro a decorrere dal 2014. Si evidenzia che l'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto rideterminava in maniera puntuale le aliquote di accisa dei medesimi beni e che, successivamente, l'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013 rideterminava ulteriormente le medesime accise. L'articolo in commento indica quindi con chiarezza rispetto a quale percentuale di aliquota si debba applicare l'aumento che consentirà di ottenere il maggior gettito atteso in relazione alla copertura citata. Si rileva che la disposizione in commento appare finalizzata a realizzare un coordinamento normativo, in considerazione di un quadro legislativo che potrebbe risultare di non immediata lettura, tenuto conto del fatto

³¹ Sul punto infatti, da notizia di stampa specialistica, si rileva che gli attuali detentori delle quote del capitale di Bankitalia hanno valutato in bilancio le proprie partecipazioni in modi differenti, chi al valore storico, chi utilizzando il metodo del patrimonio netto.

che più disposizioni sono intervenute in materia di accisa in diverse circostanze e a breve distanza di tempo.

Si rileva infine che la disposizione in esame provvede a indicare espressamente sia un limite temporale (31 dicembre 2013) che l'organo deputato a determinare gli aumenti in parola (Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Articolo 8 (Copertura finanziaria)

L'articolo stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente a 2.163,097 mln di euro per l'anno 2013 e 1.500,653 mln di euro per l'anno 2014, si provvede utilizzando le maggiori entrate determinate dal medesimo articolo 2.

La RT nulla aggiunge alla norma.

Al riguardo, con riferimento all'esercizio 2013, si evidenzia che l'onere associato al comma 1 dell'articolo 1 (eliminazione della seconda rata dell'IMU) è coperto dalle disposizioni dell'articolo 2, recanti l'incremento degli acconti a titolo IRES ed IRAP (in particolare, per 624,9 mln il maggior gettito deriva da minori trasferimenti agli enti locali per effetto dell'incremento dell'acconto a titolo IRAP). In relazione all'anno 2014, si evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 2 risultano tra di loro sostanzialmente compensative, offrendo anche copertura alle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 1. Nel merito, si rinvia a quanto espresso nelle osservazioni riferite ai precedenti articoli 1 e 2.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2013 [Nota di lettura n 17](#)
A.S. 1079: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n 18](#)
A.S. 1107: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documento di base n. 53](#)
Il disegno di legge di stabilità per il 2014 (A.S. 1120): schema di copertura (art. 126, commi 3 e 4, Reg. Sen.)
- " [Nota di lettura n 19](#)
A.S. 1015-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- " [Nota di lettura n 20](#)
A.S. 1120: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"
- Nov 2013 [Nota di lettura n. 21](#)
A.S. 1150: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 22](#)
A.S. 1149: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"
- " [Nota breve n. 4](#)
Le previsioni economiche di autunno e il parere della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio 2014
- " [Nota di lettura n. 23](#)
A.S. 1174: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2013 [Nota di lettura n. 24](#)
A.S. 1190: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)